

Comune di San Vincenzo



**Settore Servizi per il Territorio
Sportello Unico per le Attività Produttive**

Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante

Approvato con deliberazione C.C 29/10/2024 n° 52

In vigore dal 29/10/2024

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante ai sensi della Legge 18/03/1968 n° 337 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
2. Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di strutture mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.
3. Sono considerate attrazioni quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L.337/68 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 in ordine alla registrazione ed al codice identificativo delle attività.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.
5. Le attività commerciali sono quelle previste dall'art. 18 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 DESTINAZIONE DELLE AREE

1. L'attività di Spettacolo viaggiante può svolgersi solo su aree destinate a tale scopo ai sensi della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni e norme di attuazione e nel rispetto del Regolamento comunale sul verde pubblico approvato con Deliberazione C.C. 28/06/2023 n° 60, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Tali aree sono state individuate con Deliberazione Giunta Comunale 12/03/2019 n° 61 "Individuazione aree per l'installazione di spettacoli viaggianti - Modifica d.g.c. 25/2015".
3. Ai sensi della suddetta Deliberazione, non è possibile ospitare circhi equestri e altri spettacoli viaggianti di grandi dimensioni.

ARTICOLO 3 CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione delle aree in occasione dell'installazione di attrazioni è rilasciata dal Responsabile del Settore cui fa capo l'Ufficio Suap, unitamente all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 69 e 80 TULLPS e degli artt. 11-12-124 e 125 del Regolamento per l'Esecuzione dello stesso.
2. La sola concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che rimane disciplinata dall'art. 69 R.D. 773/31 (TULLPS).
3. La concessione delle aree è, di norma, temporanea per periodi non eccedenti i 30 (trenta) giorni eventualmente prorogabili a 60 (sessanta).

4. Per singole attrazioni o per piccoli complessi con meno di cinque attrazioni, possono essere rilasciate concessioni per periodi più lunghi, che non eccedano però i 90 (novanta) giorni, previa acquisizione del parere favorevole dei Settori comunali competenti ed a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. Durante la stagione turistica (indicativamente 01/04-30/09), possono essere rilasciate concessioni per singole attrazioni o per complessi con al massimo tre attrazioni, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, previa acquisizione del parere favorevole dei Settori comunali competenti ed a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate aree da concedere in modo permanente per periodi annuali o pluriennali che non eccedano comunque i 5 (cinque) anni, eventualmente rinnovabili per uno stesso periodo ad esclusiva discrezione della Giunta Comunale.
7. Fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, tra una installazione e la successiva dovranno intercorrere almeno 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 4 MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE AREE

1. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante, muniti della prescritta licenza ex art. 69 Tullps, rivolgono istanza di concessione dell'area con contestuale richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività, almeno 90 (novanta) giorni prima del presunto periodo di esercizio.
2. L'istanza, in bollo del corrente valore legale, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale Star (codice attività 90.04.03R.), allegando ad essa la necessaria documentazione al fine di una corretta valutazione e verifica prevista dall'iter istruttorio.
3. L'assegnazione delle concessioni avverrà in base ai sotto elencati requisiti, valutati in ordine di priorità:
 - a) anzianità di frequenza sul territorio comunale con lo stesso tipo di attrazione,
 - b) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante, attestata dalla licenza per lo svolgimento dell'attività e dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA,
 - c) anzianità di esercizio con la medesima attrazione,
4. Il requisito dell'anzianità di cui ai punti a) e c) si trasmette anche in caso di successione mortis causa qualora un convivente dello stesso nucleo familiare o ascendenti e discendenti diretti o collaterali entro il terzo grado subentrino nell'esercizio dell'attività.
5. Il concessionario è tenuto a gestire direttamente le attrazioni, anche con l'ausilio di familiari o prestatori d'opera espressamente riportati nella licenza di esercizio.
6. La sistemazione delle carovane e dei carriaggi avverrà nelle aree indicate e secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e dovranno essere rispettate le vigenti norme di igiene e sicurezza pubblica, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico.
7. Lo stazionamento delle carovane nelle aree indicate è consentito per il solo periodo di attività, comprensivo dei giorni necessari per il montaggio/smontaggio attrazioni. Non è ammessa la sosta di alcuna carovana al di fuori del suddetto periodo ancorché esercitante in comuni limitrofi.

8. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, manlevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
9. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio della data di inizio dell'occupazione, previo pagamento del canone previsto per l'occupazione del suolo pubblico secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento Comunale.
10. Il provvedimento di concessione ha carattere personale ed è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma.
11. A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere costituita, in favore di questa Amministrazione comunale, apposita cauzione come indicato nel successivo articolo 13.
12. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività che rimane subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista per lo svolgimento dell'attività.
13. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Deve inoltre provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.
14. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti comunali vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché dei regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
15. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.
16. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area da adibire in modo permanente (o comunque superiore ad un anno) ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.
17. L'Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.
18. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
19. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

ARTICOLO 5

GESTIONE DELLE ATTRAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attrazioni è strettamente personale e vale esclusivamente per il tempo, il luogo e l'attrazione/i riportata/e sul provvedimento stesso.

2. E' vietata la subconcessione sotto qualsiasi titolo e forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il subconcessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di San Vincenzo per un periodo non inferiore ad anni 2 (due).
3. Qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in base all'art. 10 TULLPS prevedendo, previa apposita diffida, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.

ARTICOLO 6 SPESE A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. Tutte le spese relative alla concessione, come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.
2. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'allaccio elettrico delle attrazioni, fermo restando il divieto di utilizzare quello di altri eventuali operatori.
3. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 7 ASSICURAZIONE

1. E' fatto obbligo ai gestori che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di dimostrare il possesso, per ogni attrazione, di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni che potrebbero prodursi nell'esercizio delle attrazioni.
2. Il massimale deve essere stabilito in proporzione ai rischi connessi con il tipo di attrazione, ma in ogni caso non potrà essere inferiore ad euro 1.500.000,00.

ARTICOLO 8 CONCOMITANZA TRA MANIFESTAZIONI

1. In concomitanza di un circo equestre o di un luna park/parco divertimenti non può essere autorizzato l'impianto di un altro circo e/o di un altro luna park/parco divertimenti.

ARTICOLO 9 ORARIO ATTIVITA'

1. L'inizio dell'attività delle attrazioni è compreso nell'arco orario giornaliero 15,00 – 18,00 ed il termine nell'arco orario 23,00 – 24,00.
2. Nei giorni festivi o in concomitanza di particolari feste/eventi, può essere anticipato, a seguito di richiesta dell'organizzazione, nell'arco orario 09,00 – 11,00 ed il termine, esteso anche ai giorni prefestivi, nell'arco orario 23,00 – 01,00.

TITOLO II - INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI

ARTICOLO 10 SINGOLE ATTRAZIONI

1. I singoli esercenti dello spettacolo viaggiante possono esercitare, nelle aree appositamente previste, anche in condizione di non esclusività.
2. Ad ogni esercente può essere concessa una sola area alla volta tra quelle previste, ovvero non si possono concedere allo stesso esercente più aree contemporaneamente e nella stessa area non possono essere montate più attrazioni di quelle previste.
3. Le concessioni delle aree sono temporanee e per periodi non eccedenti i 60 (sessanta) giorni consecutivi, la concessione è prorogabile o rinnovabile per periodi di 30 (trenta) giorni alla volta, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi complessivi nello stesso anno.
4. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, il diritto di non autorizzare alcune tipologie di attrazioni, sulla base di autonome valutazioni di merito ed opportunità.

ARTICOLO 11 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività (concessione suolo pubblico e autorizzazione di polizia amministrativa), devono essere presentate, in bollo, almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Per la data dell'istanza farà fede la data attribuita dal protocollo generale del Comune. Il mancato rispetto del termine indicato, può comportare il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione.
2. L'Amministrazione Comunale si pronuncia, di norme, sulle singole domande di ammissione almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata come inizio dell'attività.

ARTICOLO 12 RINUNCE E SUBENTRI

1. Nel caso l'assegnatario dell'area intenda rinunciare all'esercizio dovrà comunicarlo per scritto entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio dell'attività.
2. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per un anno dalle concessioni per l'esercizio di attività con le medesime attrazioni nel Comune di San Vincenzo.

ARTICOLO 13 DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari sono tenuti a versare un deposito cauzionale, mediante pagamento tramite il sistema PagoPA, utilizzando il servizio della Regione Toscana presente sul portale del Comune alla pagina <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, così quantificato:

- a) Piccole attrazioni € 100
 - b) Medie attrazioni € 200
 - c) Grandi attrazioni € 500
 - d) Banchi gastronomici e di dolci € 150
2. Per i concessionari che presentano più attrazioni l'importo del suddetto deposito è pari alla somma della quota prevista per l'attrazione d'importo superiore più il 50% delle restanti quote.
 3. Il Comune può recuperare da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione danni e/o dovute in seguito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 28, non corrisposte nei termini previsti.
 4. Il Comune può recuperare da detto deposito, anche a titolo di acconto, le somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti per imposte comunali dovute.
 5. La restituzione del deposito avviene, di norma, al termine per l'occupazione o comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla fine della manifestazione; in caso di mancata riscossione entro i 60 (sessanta) giorni successivi, questo viene definitivamente incamerato dall'Amministrazione comunale.

TITOLO III - ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 14 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Nell'ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, feste rionali ecc.) possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante anche indipendentemente dalle aree previste nella deliberazione G.C.. 12/03/2019 n° 61.
2. Le attrazioni potranno essere installate nell'ambito della superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti; in ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini dell'agibilità.
3. Il numero massimo di attrazioni ammesse in tali occasioni non potrà essere superiore a 5 (cinque) e l'autorizzazione all'esercizio potrà essere richiesta dall'organizzatore della manifestazione primaria ovvero dai singoli esercenti (in tal caso alla domanda dovrà essere allegato specifico nulla osta da parte dell'organizzatore della manifestazione primaria).
4. Ai fini del rilascio del provvedimento che autorizza l'esercizio dell'attività costituisce requisito indispensabile il parere favorevole dell'organizzatore della manifestazione primaria.

TITOLO IV - LUNA PARK

ARTICOLO 15 INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. E' considerato "Luna Park" o parco divertimenti il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968, destinato allo svago ed al

- divertimento, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
2. Ai sensi del presente Regolamento, è considerato Luna Park un complesso di attrazioni superiore a cinque ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività è subordinato a verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 Tullps.
 3. Non possono essere concesse autorizzazioni allo svolgimento di altro luna park nel medesimo luogo se non sono trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento del precedente.
 4. L'inizio dell'attività del Luna Park avviene solo successivamente al sopralluogo ed al parere favorevole allo svolgimento della manifestazione da parte della C.T.V. comunale e previa presentazione della documentazione fornita dal tecnico scelto dagli operatori che certifichi ed asseveri anche la rispondenza normativa delle attività svolte per la messa in sicurezza dell'area.
 5. Le singole attrazioni possono iniziare la loro attività qualora abbiano adempiuto a tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
 6. E' consentita l'installazione di luna park nell'area esterna di pertinenza della Sala della Cittadella e nella ex area feste in loc. Santa Costanza.

ARTICOLO 16 PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Coloro i quali intendono ottenere la concessione per installare un luna park devono presentare domanda in bollo, indirizzata al Suap e presentata tramite il portale regionale Star (codice attività 90.04.03R.), almeno 90 (novanta) giorni prima della prevista data di inizio.
2. La domanda deve contenere:
 - a) Generalità del Gestore dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito, codice fiscale e partita iva;
 - b) Indicazione delle attrazioni in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68;
 - c) Copia della licenza generale di esercizio ai sensi dell'art.69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza, che riporti le attrazioni per le quali viene presentata domanda;
 - d) Dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure copia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
 - e) Generalità degli eventuali conduttori e la loro accettazione firmata;
 - f) Dimensioni massime d'ingombro delle attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. indicando, se sussiste la necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni; in caso affermativo occorre indicare l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
 - g) Copia della polizza assicurativa R.C. in corso di validità, nei confronti di terzi per ogni attrazione ovvero cumulativa (purché riportante l'elenco delle singole attrazioni), che riporti chiaramente il tipo di rischio assicurato;

- h) Copia ricevuta versamento deposito cauzionale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento;
 - i) Numero e dimensioni delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa.
3. Ai sensi del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante", per ogni attrazione elencata in domanda dovrà essere indicato anche il codice identificativo attribuito, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa. Il Gestore dovrà essere inoltre in grado di esibire, a richiesta, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegata all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività di ogni attrazione di cui si richiede l'installazione.
 4. Qualora i documenti di cui alle lettere d) e g) vengano a scadere in data intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'installazione, dovranno essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa. Tale rinnovo dovrà essere eseguito preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i documenti vengano a scadere durante il periodo di svolgimento della stessa.
 5. La documentazione di cui alla lettera e) può essere prodotta anche successivamente ma comunque entro il giorno d'inizio .
 6. Nel caso in cui le sopracitate documentazioni non siano presentate entro i suddetti termini, l'attrazione sarà ugualmente ammessa, ma non potrà iniziare la propria attività sin quando le stesse non siano regolarmente presentate.
 7. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dall'art. 28, l'inammissibilità della domanda.
 8. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

ARTICOLO 17

GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE

1. Il Gestore dell'attrazione, per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea di esercizio ex art. 69 Tullps, può gestirla direttamente o a mezzo di conduttore/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di partecipazione e con accettazione scritta da parte del/i delegato/i.
2. E' vietata ogni forma di sub-concessione.
3. La variazione del/i conduttore/i deve essere comunicata al Comune entro i 10 (dieci) giorni antecedenti l'inizio della manifestazione, fatta eccezione per casi dovuti a forza maggiore.
4. In caso di presenza di più attrazioni da parte di unico Gestore, è obbligatoria la nomina di un conduttore per ogni attrazione oltre quella gestita direttamente dal titolare.

ARTICOLO 18

ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE

1. Le attività commerciali e di somministrazione eventualmente operanti nel luna park sono sottoposte alla disciplina della L.R. n° 62/2018.
2. Sono considerate attività complementari al luna park quelle del settore alimentare e, più specificatamente i banchi gastronomici e di dolci che devono comunque sottostare a tutte le disposizioni del presente Regolamento.
3. Possono essere ammesse attività del settore non alimentare in misura non superiore al 10% dell'organico complessivo.
4. Non possono essere apportate modifiche alle dimensioni dei banchi e l'occupazione complessiva rispetto alle misure indicate nella concessione di suolo pubblico.
5. La sistemazione dei banchi deve essere prevista nella fase di allestimento e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
6. Gli operatori di attività commerciali sono tenuti ad osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti per il luna park e sono tenuti al pagamento dei diritti di istruttoria del deposito cauzionale nella misura indicata al precedente art. 13 e delle eventuali altre spese.
7. I titolari di tali attività devono presentare la domanda di partecipazione con le stesse modalità e termini previsti per l'installazione del luna park..
8. Per quanto riguarda le ipotesi di mancata partecipazione si rimanda a quanto stabilito per le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

ARTICOLO 19 ACCESSO E PRESENZA DEI CARAVAN

1. All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili al seguito, con le relative dimensioni di ingombro (in condizione statica) e targhe identificative.
2. Non è ammesso più di un caravan o casa mobile per ogni attrazione.
3. Richieste per eventuali deroghe a tale limite potranno essere presentate per motivi eccezionali e documentati e saranno valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale.
4. L'ufficio comunale competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan al seguito, che dovrà essere esposto in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli.
5. I caravan, dopo avere ottenuto il contrassegno di cui al comma precedente, devono accedere e parcheggiare soltanto nell'apposita area destinata a tale scopo dall'Amministrazione Comunale e devono posizionarsi nelle piazzole loro assegnate.
6. Lo stazionamento è consentito con le modalità indicate nel precedente art. 4, commi 6 e 7 del presente Regolamento.
7. Non è ammessa la presenza all'interno dell'area destinata alle attrazioni di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero abitativo.

ARTICOLO 20 ACCESSO ALL'AREA DESTINATA ALLE ATTRAZIONI

1. I veicoli ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi all'interno dell'area destinata alle attrazioni solo per il tempo necessario al montaggio dell'attrazione; subito dopo avere effettuato il montaggio, gli stessi dovranno essere parcheggiati

- esternamente nell'apposita area indicata dal Comune, di norma diversa da quella prevista per i caravan/case mobili.
2. Fanno eccezione i veicoli dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nel luna park può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'ufficio competente.
 3. I veicoli con gruppo elettrogeno od altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello dell'attrazione.

ARTICOLO 21 ACCESSO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI E ACCERTAMENTO DANNI

1. L'accesso ed il montaggio delle attrazioni piccole e medie è ammesso dal quinto giorno antecedente l'apertura fino al giorno precedente l'apertura.
2. L'accesso ed il montaggio delle grandi attrazioni è ammesso dal nono giorno prima della messa in esercizio fino al giorno precedente l'apertura.
3. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro il giorno precedente all'apertura.
4. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura del luna park e deve essere completato entro e non oltre cinque giorni da detta data.
5. Entro 10 giorni dalla data di chiusura del Parco deve essere effettuato apposito sopralluogo per constatare eventuali danni di qualsiasi natura.
6. A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare un tecnico del Settore Lavori Pubblici, un operatore della Polizia Municipale e un operatore dell'Ufficio Suap con le funzioni di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 22 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente regolamento.

TITOLO V - CIRCHI EQUESTRI

ARTICOLO 23 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Si definiscono Circhi Equestri o attività circensi quei complessi di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

2. I Circhi Equestri sono inseriti nella Sezione IV dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art.4 della Legge 18 marzo 1968, n° 337 e sono quindi soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante".
3. Le attività circensi fanno riferimento anche alle circolari Ministeriali 04/06/1986 n° 4 e 27/09/1989 n° 4803/tb30 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 24 CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale e non può avere durata superiore a 15 (quindici) giorni, compreso il montaggio e lo smontaggio salvo proroga fino ad un periodo massimo di giorni 5 (cinque), da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
2. Tra il rilascio di una concessione e quella successiva devono trascorrere almeno 30 (trenta) giorni.
3. Ai sensi della Deliberazione G.C. 12/03/2019 n° 61, non è possibile rilasciare concessioni di suolo pubblico per circhi equestri di grandi dimensioni.

ARTICOLO 25 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di circo equestre, il titolare deve presentare domanda in bollo, indirizzata al Suap e presentata tramite il portale regionale Star (codice attività 90.04.03R.), almeno 90 (novanta) giorni prima della prevista data di inizio.
2. La domanda deve contenere:
 - a) Generalità del Gestore dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito, codice fiscale e partita iva;
 - b) Copia della licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza;
 - c) Dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure copia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
 - d) Generalità degli eventuali conduttori e la loro accettazione firmata;
 - e) Dimensioni massime d'ingombro delle attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. indicando, se sussiste la necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni; in caso affermativo occorre indicare l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
 - f) Copia della polizza assicurativa R.C. in corso di validità, nei confronti di terzi per ogni attrazione ovvero cumulativa (purché riportante l'elenco delle singole attrazioni), che riporti chiaramente il tipo di rischio assicurato;

- g) Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa.
3. Ai sensi del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante", per ogni attrazione elencata in domanda dovrà essere indicato anche il codice identificativo attribuito, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa. Il Gestore dovrà essere inoltre in grado di esibire, a richiesta, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegata all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività di ogni attrazione di cui si richiede l'installazione.
 4. Qualora i documenti di cui alle lettere c) e f) vengano a scadere in data intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'installazione, dovranno essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa. Tale rinnovo dovrà essere eseguito preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i documenti vengano a scadere durante il periodo di svolgimento della stessa.
 5. Le documentazioni di cui alla lettera d) possono essere prodotte anche successivamente ma comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data d'inizio .
 6. Nel caso in cui le sopracitate documentazioni non siano presentate entro i suddetti termini, l'attrazione sarà ugualmente ammessa, ma non potrà iniziare la propria attività sin quando le stesse non siano regolarmente presentate.
 7. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dall'art. 28, l'inammissibilità della domanda.
 8. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

ARTICOLO 26 ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza il richiedente dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico indicando data certa del periodo comprensiva del montaggio e dello smontaggio delle strutture. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia.
2. In caso di accettazione, vincolante ai fini dell'occupazione del plateatico, la rinuncia è ammessa solo nei seguenti casi:
 - gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
 - situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
 - guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
3. La rinuncia giustificata dovrà essere comunicata per scritto esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. All'atto di accettazione vincolante dovrà essere versato un deposito cauzionale fissato in € 500,00 (euro cinquecento) a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area in concessione, ovvero a ristoro di eventuali violazioni di norme regolamentari in materia di COSAP, affissioni e pubblicità, smaltimento rifiuti, ecc.

5. Il suddetto versamento dovrà essere effettuato mediante pagamento tramite il sistema PagoPA, utilizzando il servizio della Regione Toscana presente sul portale del Comune alla pagina <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>,
6. La mancata presentazione della prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale comporta la non assegnazione del plateatico e la decadenza di tutte le domande eventualmente presentate presso il Comune di San Vincenzo senza ulteriori comunicazioni.
7. Detto deposito cauzionale sarà svincolato previa verifica dell'area occupata effettuata da personale comunale competente per accertare l'eventuale presenza di danneggiamenti imputabili alla struttura circense; a tale sopralluogo potrà partecipare il responsabile della struttura o suo incaricato.
8. La restituzione del deposito avviene, di norma, al termine per l'occupazione o comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla fine della manifestazione; in caso di mancata riscossione entro i 60 (sessanta) giorni successivi, questo viene definitivamente incamerato dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 27

OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Il concessionario, 20 (venti) giorni prima della data di installazione dovrà produrre tutta la documentazione richiesta per il rilascio della autorizzazione inviandola tramite portale regionale Star (codice attività 90.04.03R.).
2. Al richiedente sarà inviata l'autorizzazione, previa verifica dell'avvenuto pagamento del canone previsto per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
3. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.
4. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso a terzi.
5. Il concessionario dovrà riconsegnare l'area occupata entro il termine stabilito debitamente pulita e sgombra e sarà a suo carico il pagamento della pulizia finale e l'asporto di eventuali rifiuti speciali;
6. Il concessionario è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.

TITOLO VI - SANZIONI

ARTICOLO 28

SANZIONI E PENALI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative ordinanze adottate dai competenti organi/uffici comunali sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24/11/1981 n° 689 ed alla Legge Regione Toscana 28/12/2000 n° 81.
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 Legge 24/11/1981 n° 689 è individuato nel Responsabile del Settore cui fa capo il Suap;

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i., sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti infrazioni per le quali è ammesso il pagamento in forma ridotta:
 - a) rinuncia dopo l'accoglimento della domanda senza i giustificati motivi di cui all'art. 26:
 - I. sanzione pecuniaria da € 100.00 a € 600.00;
 - II. rigetto dell'istanza presentata per l'anno successivo;
 - b) mancato versamento del deposito cauzionale:
 - I. rigetto della domanda;
 - c) mancato rispetto di tempi di permanenza:
 - I. sanzione pecuniaria da € 100.00 a € 300.00;
 - d) mancato rispetto di tempi di smontaggio:
 - I. sanzione pecuniaria da € 150.00 a € 600.00;
 - e) per le altre violazioni non sanzionate specificamente dal presente articolo:
 - I. sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

ARTICOLO 29 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario o veterinario impartite dall'A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire nell'atto di concessione o su richiesta motivata del Questore o del Prefetto.

TITOLO VII - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 30 DESTINAZIONE DELLE AREE

1. Nello stesso luogo non possono essere installate più di tre attrazioni, con un massimo di quattro accessori e la permanenza non può essere superiore a 90 (novanta) giorni nell'anno solare.
2. Durante la stagione turistica (indicativamente 01/04-30/09), le suddette concessioni possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, previa deliberazione favorevole della Giunta Comunale.
3. Oltre a quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento:
 - a) nel centro urbano, strade e piazze ricomprese tra Largo Berlese e via Capraia possono essere installate attrazioni di particolare pregio artistico o ritenute compatibili dall'Amministrazione Comunale;
 - b) durante le manifestazioni temporanee a carattere politico, ricreativo, culturale, religioso, benefico, organizzate da associazioni ricreative, culturali,

sportive, politiche, religiose o benefiche nonché da partiti, movimenti, organizzazioni e sindacati ,possono essere installate fino ad massimo di 5 (cinque) attrazioni.

4. Nell'ipotesi di cui al punto precedente, l'elenco delle attrazioni deve essere comunicato all'Ufficio Suap a cura dell'organizzatore della manifestazione, sotto la responsabilità del quale resta l'accertamento di tutti i requisiti necessari all'installazione delle attrazioni.

ARTICOLO 31 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

1. L'installazione temporanea delle attrazioni dello spettacolo viaggiante con capienza fino a 200 (duecento) persone è subordinata alla presentazione da parte del titolare di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi esclusivamente tramite il portale regionale Star (codice attività 90.04.03R.) utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Suap.
2. E' possibile presentare la SCIA per l'impianto di una singola attrazione (giostra, circo equestre, spettacoli acrobatici e simili), che si intende posizionare nell'ambito di una manifestazione o nelle aree del territorio comunale in cui è previsto che possa essere svolta tale attività e per le quali il richiedente ha ottenuto la concessione da parte del competente Ufficio Comunale.
3. La SCIA è ad efficacia immediata e l'attività può, pertanto, iniziare il giorno stesso della sua presentazione.
4. La SCIA è efficace e valida, per il periodo in essa indicato, solo se completa delle dichiarazioni e degli allegati obbligatori richiesti.
5. L'attività può essere sospesa o revocata per motivi d'ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare.
6. Copia della SCIA dovrà essere trasmessa, a cura dell'Ufficio Suap, alle Autorità competenti per l'effettuazione dei relativi controlli durante lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 32 SANZIONI

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente titolo si applicano, per quanto compatibili, le sanzioni individuate agli artt. 28 e 29 del Regolamento.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 33 NORME FINALI

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge 18/03/1968 n° 337 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994 n° 394 e s.m.i., il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili;

2. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi d'interesse o d'ordine pubblico:
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.